

«AZA 7»
U 127/99 Ws

Iva Camera
composta dei giudici federali Borella, Meyer e Leuzinger; Scartazzini, cancelliere

Sentenza del 16 marzo 2000

nella causa

D._____, Italia, ricorrente, rappresentata dal Sindacato X._____,

contro

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Lucerna, opponente,

e

Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

F a t t i :

A.- D._____, nata nel 1957, lavorava alle dipendenze della B._____ SA e come tale era assicurata all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). In data 8 novembre 1997 è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, avvenuto a V._____, in cui ha riportato un trauma al rachide cervicale. Il caso è stato assunto dall'INSAI, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge, in particolare cure conservative consistenti in ultrasuoni, elettroterapia e massaggi. L'interessata ha potuto riprendere la propria attività lucrativa a contare dal 9 dicembre 1997. In data 16 gennaio 1998, il datore di lavoro di D._____ ha notificato all'INSAI un riacutizzarsi delle turbe dovute all'evento infortunistico lamentato l'8 novembre 1997. L'annuncio era fondato su un certificato rilasciato dal dott. B._____, medico curante dell'assicurata che attestava un'inabilità lavorativa totale a contare dal 17 gennaio 1998. Secondo detto sanitario, la paziente presentava segnatamente fibromialgie dei trapezi, brachialgie bilateralmente e cefalee. Con decisione su opposizione 14 agosto 1998, confermativa di un provvedimento dell'11 febbraio 1998, l'Istituto assicuratore, tenuto conto segnatamente del parere 3 aprile 1998 del proprio medico di circondario, riprodotto in un rapporto del 6 aprile 1998, nonché di un referto del dott. A._____, stilato il 28 aprile 1998, ha negato all'interessata il diritto ad ulteriori prestazioni, ritenendo estinto il nesso di causalità naturale con l'infortunio del novembre 1997. In particolare adduceva che non poteva essere documentato alcun postumo traumatico strutturale a seguito di tale evento infortunistico.

B.- Rappresentata dal Sindacato X._____, D._____ è insorta avverso la suindicata decisione con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha fatto valere che in seguito all'incidente della circolazione stradale in oggetto aveva riportato una distorsione cervicale da "colpo di frusta", debitamente attestata sia dal dott. B._____ che dal dott. A._____. Ritenuto essere data l'esistenza di un nesso di causalità naturale tra detti elementi nonché tra gli stessi e la riacutizzazione notificata il 16 gennaio 1998, ha affermato che anche il nesso di causalità adeguata era adempiuto in concreto. L'INSAI era pertanto tenuto ad assumere le spese per gli accertamenti eseguiti e per le cure effettuate.

L'autorità adita, con giudizio del 10 marzo 1999 ha respinto il gravame. In sostanza, la Corte di prime cure ha considerato che la questione di sapere se D._____ fosse o meno rimasta vittima di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale e quella di stabilire se fosse dato un nesso di causalità naturale potevano rimanere indecise, poiché in applicazione della giurisprudenza vigente in tale ambito non sarebbe in ogni caso stata riconoscibile l'adeguatezza del nesso di causalità.

C.- Tramite il menzionato Sindacato l'assicurata interpone un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, con il quale postula, protestate ripetibili, che venga riconosciuto il riacutizzarsi delle turbe del 17 gennaio 1998 e che l'INSAI sia pertanto tenuto a farsi carico delle spese per le cure effettuate. Contesta che la giurisprudenza sviluppata in materia di trauma da "colpo di frusta" trovi applicazione in concreto. Diversa dalla fattispecie contemplata da tale prassi sarebbe in effetti la situazione laddove oggetto della vertenza sia il riconoscimento di cure per una riacutizzazione avvenuta a distanza di pochi mesi dall'infortunio, in quanto il danno dal profilo organico si manifesta in quel caso in modo del tutto evidente. Paradossale sarebbe altrimenti la conseguenza dedotta dalla summenzionata giurisprudenza, in quanto si ammetterebbe poter essere

negate tutte le prestazioni susseguenti ad un "colpo di frusta" purché l'evento non sia classificato tra quelli di grado medio o grave.

L'INSAI chiede l'integrale disattenzione dell'impugnativa. Pone in evidenza che oggetto della lite è unicamente il tema di sapere se sia dato un nesso di causalità adeguata tra l'infortunio dell'8 novembre 1997 e le turbe notificate il 16 gennaio 1998, quesito questo determinante per stabilire se le conseguenti spese per accertamenti effettuati e per cure eseguite debbano essere risarcite dall'Istituto assicuratore. Ritiene che la precedente istanza ha correttamente negato l'obbligo dell'assicurazione di prestare fondandosi sulla già menzionata visita medica circondariale del 3 aprile 1998, mentre del tutto abbondanzialmente essa avrebbe fatto accenno alla giurisprudenza in materia d'infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico. Invitato a determinarsi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a presentare osservazioni.

Diritto:

1.- a) La presente lite verte sul quesito di sapere se l'INSAI, il quale ha assunto le conseguenze dovute all'incidente della circolazione stradale in cui era stata coinvolta la ricorrente in data 8 novembre 1997, sia tenuto a farsi carico anche delle spese di accertamento e di cura a dipendenza della riacutizzazione annunciata il 16 gennaio 1998.

b) Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale, illustrati i principi che governano i presupposti di un nesso di causalità naturale (DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b e sentenze ivi citate) ed adeguata (DTF 123 III 112 consid. 3a, 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122 V 416 consid. 2a e sentenze ivi citate), rammentate in particolare le norme legali applicabili per quanto concerne l'assunzione delle spese di cura (art. 10 LAINF), l'assegnazione d'indennità giornaliera (art. 16 LAINF) e l'erogazione di una rendita d'invalidità (art. 18 LAINF), ha precisato segnatamente a quali condizioni è data l'esistenza di un nesso di causalità naturale ed adeguata in caso d'infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico (DTF 117 V 359).

2.- a) Nell'evenienza concreta, la precedente istanza ha considerato poter restare indecise sia la questione di sapere se D. _____ fosse o meno rimasta effettivamente vittima di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale senza prova di deficit funzionale organico, sia quella di stabilire se fosse adempiuto il requisito di un nesso di causalità naturale tra l'evento dell'8 novembre 1997 e la pretesa riacutizzazione annunciata il 16 gennaio 1998. Infatti, ha ritenuto la Corte cantonale, ammesso essere dato in concreto un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore, procedendo nel modo previsto dalla giurisprudenza in caso d'infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia applicando per analogia il metodo adottato nell'ipotesi di disturbi psichici, per l'assenza dei criteri sviluppati in quell'ambito si sarebbe comunque giunti a dover negare l'esistenza del nesso di causalità adeguata.

b) Tale modo di vagliare la vertenza manifestamente non può essere condiviso da questa Corte. Risulta in effetti dagli atti all'inserto che i presupposti per la chiusura del caso in esame nel senso di quanto stabilito dall'INSAI non erano dati, ragione per cui a tutt'oggi non è lecito affermare dover l'assicurata sopportare le conseguenze di una carenza di prove. Deve invece essere delucidato, segnatamente ritenuta la vicinanza nel tempo degli eventi di cui si tratta, intercorsi tra la fine del 1997 e l'inizio del 1998, il quesito della sussistenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi esigenti le cure fornite nel gennaio 1998 e l'infortunio verificatosi l'8 novembre 1997, tema che è opportuno far chiarire dall'Istituto assicuratore medesimo. In queste circostanze, le argomentazioni della precedente istanza fondate sull'esigenza di un nesso di causalità adeguata, riprese dall'INSAI nella propria risposta al gravame, appaiono premature.

c) Ritenute le suesposte considerazioni, il ricorso merita accoglimento.

3.- Vincente in causa, D. _____, rappresentata dal Sindacato X. _____, ha diritto a ripetibili (art. 159 e 135 OG). Valgono in concreto le considerazioni in DTF 122 V 280 consid. 3e/aa.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
p r o n u n c i a :

I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel

sensu che, annullati il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 marzo 1999 e la decisione su opposizione 14 agosto 1998, l'inserto della causa è rinviato all'INSAI affinché, esperito un complemento d'istruttoria conformemente ai considerandi, statuisca di nuovo.

II. Non si percepiscono spese giudiziarie.

III. L'INSAI verserà alla ricorrente la somma di fr. 2500.- a titolo d'indennità di parte per la procedura federale.

IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.

V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 16 marzo 2000

In nome del

Tribunale federale delle assicurazioni

Il Presidente della IVa Camera:

Il Cancelliere: